

COPIA

DELIBERAZIONE N. 35

del 11/04/2014



**COMUNE di VIGARANO MAINARDA**  
Provincia di FERRARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA SOCIETÀ H3G SPA PER ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE.

L'anno duemilaquattordici, addì undici del mese di Aprile alle ore 10:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
GIORGI ANDREA	Vice Sindaco	Presente
MASSARI GIULIA	Assessore	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Assessore	Assente
SCIANNACA MARIO	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra Comune di Vigarano Mainarda e la Società H3G spa per antenna per telefonia cellulare.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con delibera della Giunta Comunale n. 168 del 28.10.2004 si approvava lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e la Società H3G spa per l'installazione d'antenna per telefonia cellulare, in Via dell'Artigianato, distinta al Catasto Terreni al Fg. 30 mappale 97 (parte);
- che con contratto rep. n. 5199 del 26.01.2006 si regolavano i rapporti fra le due parti suindicate, con termine di scadenza in data del 29.01.2010;
- che l'art.3 del suindicato contratto prevede che *la convenzione potrà essere rinnovata per ugual periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, essendo escluso il tacito rinnovo;*
- che con delibera della giunta comunale n.71 del 14.01.2010 si autorizzava un primo rinnovo, al contatto summenzionato con scadenza 29.01.2015;

Ciò premesso, vista la proposta di rinegoziazione presentata dalla soc. H3G in data 04.02.2014 che prevedeva:

- sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione di durata di anni 9 con facoltà di rinnovo di anni 6;
- esclusione della facoltà di recesso libero della soc. H3G per 2 anni;
- a partire dal terzo anno, previsione di una facoltà di recesso libero con preavviso di 180 giorni (a fronte degli attuali 90 giorni);

Visto l'*addendum* al contratto di locazione, di cui si allega copia;

A seguito della proposta di rinegoziazione suindicata e visti i successivi accordi con la Società H3G spasi è ritenuto inoltre determinare un nuovo canone d'affitto annuo pari ad euro 6.580;

Ritenuto congruo il prezzo pattuito, alla luce dell'attuale stato di contingenza economica;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di approvare il rinnovo e la rinegoziazione del contratto, citato in premessa, di cui si allega copia;
1. Di quantificare in €. 6.580 il nuovo importo annuo da versare, e nella data del 30.01.2024 il nuovo termine di scadenza.
2. Di demandare all'ufficio competente l'emanazione degli atti gestionali, conseguenti all'adozione del presente atto.
3. Di autorizzare l'arch. Melloni Elena, in qualità di Capo Ufficio Tecnico Comunale, alla sottoscrizione del predetto atto in nome e per conto di quest'Amministrazione Comunale.

4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs n.267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale.
5. Con separata votazione palese, ed esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



**COMUNE DI VIGARANO MAINARDA**  
**Provincia di Ferrara**

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Edilizia Privata  
Proposta N° 2014/10

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA SOCIETÀ H3G SPA PER ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE.

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole     Contrario

Li, 04/04/2014

Il Responsabile del Servizio

GIOVANNINI MILLER

---

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 11-04-14



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA  
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Servizio/Ufficio: Edilizia Privata  
Proposta N° 2014/10

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E LA SOCIETÀ H3G SPA PER ANTENNA PER TELEFONIA CELLULARE.

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole      [ ] Contrario

Li, 04/04/2014

Il Capo Settore  
ARCH. MILLONI ELENA

---

DELIBERAZIONE N° 35 DEL 11-04-14



## ADDENDUM AL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Il **Comune di Vigarano Mainarda**, con sede in Vigarano Mainarda, via Municipio n.1, cod fisc 00289820383, rappresentata in questo atto dall'arch. Melloni Elena in qualità di Capo Ufficio Tecnico Comunale, nata a Cento il 22.01.1978 che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta,  
(di seguito, "**Locatrice**")

e

**H3G S.p.A. a Socio Unico** con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via Leonardo da Vinci 1, iscrizione al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale n° 02517580920, partita I.V.A. n° 13378520152, capitale sociale di € 474.303.795,00 interamente versato, in persona di Sig.ri Rocco Sacco, nato a Piove di Sacco (PD), il 16.06.1965, residente in Bovolenta (PD), Via Garibaldi, n. 29, e Andrew John Ovens, nato a Chippenham (GB), il 10.02.1968, residente in Novate Milanese (MI), Via F.lli Cairoli, n. 50, nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dott. Lorenzo Stucchi, Notaio in Lodi, Piazza Castello n. 32, Repertorio n. 188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all'Agenzia delle Entrate di Lodi il 02.04.13 numero 2027 serie 1T e domiciliati per la carica presso la sede della Società indicata come, "**H3G**" o "**Conduttrice**"

(H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le "**Parti**" e, singolarmente, come la "**Parte**").

### Premesso che

a) in data 26 gennaio 2005 le Parti hanno stipulato e sottoscritto una convenzione per l'installazione su edifici/ terreni di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione avente ad oggetto la porzione di terreno di circa mq 186, sita in Vigarano Mainarda, via dell'Artigianato, distinta nel Catasto Terreni 30 mappale 97 (parte) il tutto meglio individuato con colore giallo nella planimetria allegata al contratto come all. sub.A, avente durata fino al 29/01/2010 e rinnovata con apposita scrittura fino al 29/01/2015, per un canone di Euro 7.750,00 (settemilasettecentocinquanta/00) annui, per l'installazione di un apparato di telecomunicazioni per la società H3G S.p.A.;

b) la società H3G S.p.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) via Leonardo Da Vinci n.1, codice fiscale n° 02517580920 e partita IVA n°13378520152, è operatore di telecomunicazioni dal 2001, per giusta concessione del Ministero delle Comunicazioni rilasciata in data 10/01/2001;

c) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;



Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata integrativa da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene di confermare i precedenti articoli contrattuali, fatta eccezione per l'articolo 3 (Durata), 4 (Canoni), che si intendono eliminati ed integralmente sostituiti con i seguenti articoli;

## 2.

### DURATA

- 2.1 La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con la decorrenza dal 30/01/2015.
- 2.2 Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto si rinnoverà, previa deliberazione comunale di approvazione, per periodi consecutivi di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta da parte della Locatrice da comunicarsi alla Condittrice a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla successiva naturale scadenza. Le Parti si danno atto che il termine di preavviso è pattuito in 18 (diciotto) mesi tenuto conto della complessità degli impianti che la Condittrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse alla loro rimozione (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione).
- 2.3 Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.4 La Locatrice consente, invece, che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento a far data dal 30/01/2017, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

## 4.

### CANONI

- 4.1. Il canone annuo di locazione è convenuto in complessivi Euro **6.580,00** (seimilacinquecentottanta/00). Tale canone è suddiviso, in due rate semestrali anticipate di complessivi Euro 3.290,00 (tremiladuecentonovanta/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni semestre, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio di Cento, agenzia di Vigarano Mainarda, sul conto di Tesoreria cod. IBAN ABI 06115 CAB 67350 CIN T conto 000000999800
- 4.2. Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal 30/01/2015.
- 4.3. Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno



precedente, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l'indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo.

4.4.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento

4.5.

E' espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto.

Data,

La Locatrice

La Condittrice

---

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUSCO ANTONINO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addi 18 APR. 2014

Il Messo Comunale  
F.to SITTA ROSA MARIA

Il Capo Settore Segreteria  
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale  
Addi 18 APR. 2014



Il Capo Settore Segreteria  
MARCO FERRANTE

---

### ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

è stata comunicata con elenco n. 5354 del 18 APR. 2014 contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, \_\_\_\_\_

Il Capo Settore Segreteria  
F.to MARCO FERRANTE